



**Autorità Portuale
Livorno**

REGOLAMENTO PER LA
FORNITURA DI ACQUA ALLE NAVI
ED AGLI UTENTI IN AMBITO
PORTUALE

Ordinanza n° 3/2001 del 01.03.2001

Ordinanza n. 4/2001 del 15.03.2001

Ordinanza n° 10/2007 del 30.05.2007 (tariffe in vigore)

AUTORITA' PORTUALE di LIVORNO

REGOLAMENTO

Relativo alla fornitura di acqua alle navi ed utenti in ambito portuale (allegato alla Ordinanza n.3 del 01.03.2001) e successive modificazioni (Ord. 4/2001 e 4/2003)

Il presente regolamento è suddiviso nei seguenti articoli:

- **Cap. 1 Norme generali**
- **Cap. 2 Servizio approvvigionamento acqua alle navi nel porto ed in rada**
 - Art. 1 Prestazioni, compensi, durata
 - Art. 2 Richiesta servizi
 - Art. 3 Tariffa base - Tariffe
 - Art. 4 Approvvigionamento, fornitura
 - Art. 5 Navi con liquidi infiammabili
 - Art. 6 Prestazioni non contemplate
 - **Art. 6 bis Pagamenti**
- **Cap. 3 Servizio approvvigionamento acqua agli utenti in ambito portuale**
 - Art. 7 Fornitura
 - Art. 8 Durata e disdetta
 - Art. 9 Richiesta di preventivo
 - Art. 10 Norma transitoria
 - Art. 11 Apparecchi di misurazione
 - Art. 12 Lettura dei contatori
 - Art. 13 Fatturazione dei consumi
 - Art. 14 Irregolare funzionamento dei contatori e verifica
 - Art. 15 Tariffe
 - Art. 16 Pagamenti
 - Art. 17 Anticipo sui consumi
 - Art. 18 Modalità di fornitura
 - Art. 19 Realizzazione degli impianti
 - Art. 20 Manutenzione degli impianti
 - Art. 21 Verifiche e facoltà di sospensione
 - Art. 22 Risoluzione per inadempimento

-Cap. 4

Disposizioni finali:

- Art. 23 Controversie e reclami
- Art. 24 Variazioni regolamento
- Art. 25 Revisione tariffe

Allegato 1

Tariffe

Allegato 2

Planimetria

NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina il rapporto giuridico tra il concessionario del servizio di distribuzione d'acqua e l'utente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il servizio di somministrazione dell'acqua nell'area portuale di Livorno è affidato alla HYDRASA S.r.l. di Livorno, indicata in proseguo come " Società".

La Società si impegna a fornire il servizio con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni, non imputabili alla Società o comunque non altrimenti evitabili, né per danni diretti ed indiretti che ne dovessero derivare.

Qualsiasi interruzione che si dovesse verificare nella rete di adduzione idrica dovrà essere comunicata da parte dell'Hydrasa alla Direzione Sicurezza Ambiente e Territorio dell'Autorità Portuale, unitamente alla successiva riattivazione.

La Società è tenuta a rendersi reperibile e garantire il servizio 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, compreso il pronto intervento in caso di urgenza, sulla rete idrica e sugli impianti relativi.

Ai fini del controllo da parte dell'Autorità Portuale della qualità del servizio svolto dalla Società, quest'ultima dovrà trasmettere copia di eventuali reclami scritti inoltrati alla stessa per disservizi o interruzioni, alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Territorio dell'A.P.

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA ALLE NAVI NEL PORTO E NELLA RADA DI LIVORNO

Art. 1

Prestazioni, compensi, durata

Le prestazioni rese nel porto e nella rada di Livorno vengono erogate secondo le tariffe e le maggiorazioni indicate nell'allegato 1.

Nei rifornimenti resi da banchina il costo della prestazione per l'attacco ed il distacco della manichetta è determinato in rapporto alle fasce orarie in cui necessiti l'intervento dell'operatore addetto al servizio, secondo le tariffe di cui all'allegato 1, applicando la tariffa maggiore in caso di fasce orarie diverse per le due fasi.

Art. 2**Richiesta servizi**

Per la richiesta del servizio di approvvigionamento l'utente dovrà inoltrare richiesta scritta alla Società con almeno 24 ore di preavviso.

Eventuali modifiche dei quantitativi richiesti o annullamenti di richiesta, dovranno essere comunicati per scritto alla Società, con un preavviso di almeno 12 ore.

Per i rifornimenti da banchina da effettuarsi nei giorni di Sabato o Domenica, le richieste debbono essere presentate entro le ore 17 del Venerdì, o del giorno precedente in caso di festivo infrasettimanale.

Articolo 3**Tariffa base – Tariffe****ALLE NAVI CON BETTOLINA:**

- a) Per tariffa base deve intendersi il costo a mc. dell'acqua fornita diminuito del costo di acquisto dell'acqua, da parte della Società fornitrice, indicato al punto A dell'allegato 1.

Per tariffa deve intendersi il costo a mc. dell'acqua fornita, come riportato ai punti B1 e B2 dell'allegato 1;

- b) La tariffa dell'acqua fornita con bettolina per mc. si intende riferita al normale orario di lavoro. Fissato dalle 08,00 alle 17,00 dal Lunedì al venerdì, escluso i festivi infrasettimanali;
- c) La fornitura di acqua in orari diversi è soggetta alle maggiorazioni per lavoro straordinario previste nell'allegato 1, da applicarsi alla tariffa base.

ALLE NAVI DA BANCHINA:

Le maggiorazioni per lavoro straordinario si applicano solo al punto C2 dell'allegato 1

Art. 4**Fornitura minima e vari costi**

Alle navi con bettolina:

- a) Per le navi ormeggiate a tutte le banchine : 50 mc.
b) Per le navi alla fonda in rada: 100 mc.
c) Nei giorni di Sabato, Domenica, festività infrasettimanali nazionali e/o locali: 100 mc.

- d) Per rifornimento richiesto, ma non utilizzato per cause imputabili alla nave, anche in mancanza di buono firmato da parte del Comando nave verrà fatturata la fornitura minima come disposto ai punti a)-b)-c) e relative maggiorazioni per fuori orario, di cui all'allegato 1;
- e) Nel caso in cui, per forniture superiori ai 200 mc., la quantità di acqua erogata risulti inferiore del 15% di quella richiesta, per cause imputabili alla nave, verrà comunque addebitata la quantità richiesta con la riduzione del 15%.
Eventuali maggiorazioni per fuori orario verranno addebitate solo sulla quantità di acqua realmente fornita, secondo quanto disposto al punto B3 dell'allegato 1;
- f) Il tempo di durata del rifornimento d'acqua viene conteggiato dal momento in cui la bettolina si presenta sottobordo a quello in cui viene lasciata libera.
- g) La nave è tenuta a ricevere non meno di 90 mc. all'ora. Se la nave non è in grado di ricevere tale quantità, la tariffa per la fornitura viene maggiorata dello 0,5 % per ogni minuto in più impiegato rispetto al tempo teorico.
- h) Se la prestazione viene effettuata a cavallo di due o più fasce orarie, le rispettive quantità verranno fatturate secondo l'orario di erogazione.

Alle navi da banchina :

- i) In caso di perdita o manomissione verrà addebitato il costo del materiale.
- j) per rifornimento richiesto, ma non utilizzato per cause imputabili alla nave, verrà comunque fatturato l'addebito relativo alla fascia oraria di intervento dell'operatore addetto al servizio, secondo le tariffe di cui all'allegato 1.

Art. 5

Navi con liquidi infiammabili

La tariffa base per navi cisterna con liquidi o gas infiammabili, viene maggiorata come da allegato 1.

La maggiorazione non si applica se la nave è munita di certificato di "gas free" in corso di validità al momento della prestazione.

Art. 6

Prestazioni non contemplate

Per le prestazioni richieste alla Società e non contemplate nel presente Regolamento, le parti devono preventivamente accordarsi per stabilire il relativo compenso.

Art. 6 bis

Pagamenti

Per le forniture di cui al presente capo, le stesse, salvo deroga convenuta tra le parti, dovranno essere pagate anticipatamente alla prestazione del servizio erogativi.

(nuovo articolo, inserito con ordinanza n. 4 del 06.02.2003)

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA
AGLI UTENTI IN AMBITO PORTUALE

Art. 7

Fornitura

Gli Utenti situati all'interno dell'area portuale di cui alla planimetria (allegato 4), sono tenuti a richiedere eventuale fornitura di acqua alla Società concessionaria del Servizio, stipulando apposito contratto, non in contrasto con il presente regolamento.

Tale contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione del medesimo, ma produce i suoi effetti a carico della Società soltanto dopo il versamento degli importi dovuti (contributi, spese di allacciamento, anticipo sui consumi, etc.).

Preventivamente alla sottoscrizione del contratto l'utente dovrà fornire alla Società le proprie generalità, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, con particolare attenzione alla L. 675/96 – fornendo altresì, anche tramite autocertificazione, i necessari titoli di legittimazione. In ogni caso dovrà mettere a disposizione della Società la documentazione tecnica necessaria.

La Società, prima della stipula del contratto, è tenuta richiedere il nulla osta alla Direzione Sicurezza Ambiente e Territorio dell'Autorità Portuale.

Art. 8

Durata e disdetta

Il contratto di somministrazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente ad ogni scadenza, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti con almeno un mese di preavviso.

In caso di disdetta da parte dell'utente, lo stesso dovrà altresì consentire alla Società di accedere agli impianti di proprietà della stessa per l'apposizione dei sigilli; in difetto la disdetta non produrrà alcun effetto.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti dell'utente per cui l'Autorità portuale ha rilasciato il nulla osta, su segnalazione di quest'ultima, la Società provvederà a dare disdetta del contratto e ad apporre i sigilli, trascorso il mese di preavviso.

Art. 9**Richiesta di preventivo**

Qualora la richiesta di fornitura comporti un nuovo allacciamento, ovvero una variazione di allacciamento ad impianto esistente, l'utente dovrà richiedere un sopralluogo finalizzato al calcolo preventivo dei costi di allacciamento, secondo le tariffe di cui all'allegato 1.

Il costo del sopralluogo sarà a carico dell'utente.

Nel caso di impianto interno, la richiesta dovrà essere corredata della relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore.

La richiesta di preventivo non sarà necessaria in tutti i casi di volturazione di utenza già esistente.

Art. 10**Norma transitoria**

Per gli utenti siti in area portuale che hanno un rapporto di fornitura già in corso con la Soc. A.S.A., la cessione del contratto a favore della Società Hydrasa avverrà d'ufficio, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 11**Apparecchi di misurazione**

I consumi sono accertati per mezzo degli apparecchi di misura (contatori) esistenti o installati dalla Società.

Art. 12**Lettura dei contatori**

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita periodicamente a cura della stessa Società. A tal fine, l'Utente si impegna a consentire l'accesso dei tecnici della Società al contatore ove questo sia situato in locali dei quali abbia la esclusiva disponibilità.

Qualora, per causa dell'Utente, non sia possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità perduri nonostante specifico invito scritto, potrà essere disposta la chiusura dell'utenza. La stessa sarà riattivata soltanto dopo la effettuazione della lettura del contatore e dopo il pagamento dei consumi accertati e delle spese.

Art. 13**Fatturazione dei consumi**

La fatturazione sarà effettuata ad onere della Società con una periodicità mensile. La Società, per ragioni tecniche, potrà prorogare tale termine sino ad un massimo di tre mesi.

(nuovo testo, modificato con ordinanza n. 4 del 15.03.2001)

Art. 14**Irregolare funzionamento del contatore e verifica richiesta dall'utente**

Qualora venga rilevato un irregolare funzionamento del contatore, entrambe le parti avranno facoltà di richiederne la verifica. Le spese della verifica, a seguito di domanda dell'utente, saranno a carico del richiedente, ma, in caso di inesatto funzionamento accertato, i costi saranno rimborsati dalla Società che provvederà altresì alla riparazione.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza stabiliti dalle case produttrici e comunque entro i limiti fissati dalle normative vigenti.

Qualora l'irregolarità di funzionamento sia accertata, la Società provvederà a fatturare le differenze calcolate sulla base delle percentuali di errore riscontrate a seguito della verifica; nell'ipotesi in cui, causa il tipo di guasto, risulti impossibile determinare con certezza il margine di errore, il consumo effettivo sarà determinato secondo le modalità descritte dall'art. 13 e quindi sulla base dei criteri induttivi che tengano conto dei consumi reali di periodi precedenti per i quali si possa presumere la normale operatività dell'apparecchio di misura; in difetto di dati rilevanti, si farà riferimento a criteri statistici.

Art. 15**Tariffe**

Il pagamento della fornitura avviene in ragione del consumo accertato a norma del titolo precedente sulla base delle tariffe indicate nell'allegato 1. Tuttavia il minimo fatturabile, indicato nello stesso allegato, dovrà essere comunque pagato dall'utente anche in caso di consumo inferiore.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe la Società considererà l'uso dichiarato dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, qualora lo stesso dichiari un uso diverso da quello effettivo.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi, gli importi dovuti come tasse, arretrati e quant'altro sia dovuto per legge dall'utente.

Art. 16

Pagamenti

- a) **Le fatture, che saranno recapitate dalla Società nel luogo di fornitura ovvero altro indirizzo indicato dall'utente, dovranno essere pagate integralmente entro 30 gg. dalla data di emissione.**
- b) **I consumi superiori a £. 50.000.000 annui devono essere garantiti da fideiussione bancaria, assicurativa o altra garanzia equipollente.**
La Società concessionaria, per l'individuazione degli utenti di cui sopra, terrà conto del consumo presunto sulla base della prima lettura.
Il mancato rilascio della garanzia fidejussoria darà corso alle procedure di cui al comma c) indicato in prosieguo.
- c) **Trascorsi 30 gg. senza che sia avvenuto il pagamento, previa lettera di sollecito, la Società si riserva di sospendere l'erogazione del servizio, restando comunque indenne da ogni responsabilità per gli eventuali danni che da ciò potessero derivare.**

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto.

(nuovo testo, modificato con Ordinanza n. 4 del 15.03.2001)

Art. 17

Anticipo sui consumi

La Società richiede all'utente un anticipo sui consumi in misura proporzionale ai consumi stessi, a garanzia del pagamento della fornitura e di ogni altro credito che dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto.

L'utente dovrà versare, a titolo di anticipo sui pagamenti, una somma corrispondente al consumo di acqua in un periodo di fatturazione, determinato in un quarto del consumo annuale; tale somma sarà individuata per ciascun utente secondo un criterio di rigorosa proporzionalità tra importo fatturato ed anticipo sui pagamenti.

L'anticipo, che non costituisce deposito, in considerazione della sua funzione di acconto sul servizio che la Società fornisce anticipatamente rispetto al pagamento, è infruttifero e sarà adeguato al consumo annuale in occasione di ogni fattura di conguaglio emessa a seguito di accertamento e rilevazione della lettura da parte della Società secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

In caso di nuovi contratti di fornitura, in relazione ai quali non sarà possibile fino al primo conguaglio, stabilire i consumi annuali, l'anticipo sarà determinato facendo riferimento alle medie di consumo suddivise per uso.

Nel caso di insolvenza dell'utente, le somme versate a titolo di anticipo potranno essere compensate dalla Società con i propri crediti, senza pregiudizio di ogni altra azione derivante dal contratto o dalla legge.

A fornitura ultimata, dedotto quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Società, l'anticipo sarà automaticamente restituito all'utente od al suo legale rappresentante, maggiorato degli interessi legali dal momento della cessazione a quello della effettiva restituzione.

Art. 18

Modalità di fornitura

Il punto di consegna della fornitura è il contatore che dovrà essere collocato nel luogo stabilito dalla Società in accordo con l'utente.

La Società si assume l'obbligo e l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contatori e della rete di distribuzione.

Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza del contatore stesso, non potrà essere effettuata senza il consenso della Società, previo nulla osta dell'Autorità Portuale.

Art. 19

Realizzazione degli impianti

La Società provvede alla realizzazione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna.

I contributi e le spese di allacciamento sono in ogni caso a carico dell'utente, senza che ciò comporti il passaggio della proprietà delle opere.

Gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione di acque ed in particolare è fatto assoluto divieto di sfruttare le condutture come impianto di terra ai fini della dispersione di correnti di guasto da impianti elettrici.

Art. 20

Manutenzione degli impianti

La rete idrica in area portuale, fino al punto di consegna, è gestita dalla Società che ne assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli impianti interni realizzati dopo il punto di consegna, sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata, è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e costruiti e mantenuti secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione devono essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impianto di ricezione.

Art. 21

Verifiche e facoltà di sospensione

La Società può in qualsiasi momento effettuare verifiche ed interventi sugli impianti di proprietà privata, al solo fine di accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza di norme inderogabili di legge; a tal fine l'utente è tenuto a consentire e permettere al personale della Società, ovvero a terzi dalla stessa incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

In ogni caso la Società, qualora riscontri irregolarità, potrà indicare all'utente le modifiche da eseguire a sua cura e spese. In caso di inadempimento, ovvero di pericolo per le persone o le cose, la Società potrà, senza obbligo di preavviso, sospendere la fornitura.

L'utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti e non può cederla a terzi od utilizzarla in locali ed ambienti diversi da quelli indicati nel contratto.

Art. 22

Risoluzione per inadempimento

L'utente e la Società sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento delle quali dovrà dichiararsi edotto al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura..

Qualunque inadempienza delle parti alle norme contrattuali potrà comportare la risoluzione del rapporto e quindi la sospensione della erogazione del servizio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Controversie e reclami

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà applicazione delle norme vigenti in materia.

La Società predispone forme alternative di risoluzione delle controversie, con particolare riferimento alla discussione dei reclami, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Art. 24

Revisione del regolamento

Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili di legge o regolamento ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, la Società si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Art. 25

Revisione tariffe

Le tariffe per l'espletamento del servizio possono essere riviste annualmente con Ordinanza dell'Autorità Portuale, a richiesta della Società.

Nel caso in cui il costo di acquisto dell'acqua, preso a base per il calcolo delle attuali tariffe da parte della Soc. Hydrasa, subisse una variazione, la tariffa relativa al costo a mc., di cui all'allegato 1, subirà proporzionalmente la medesima variazione a far data dal giorno in cui tale aumento verrà addebitato alla stessa Società.